

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 533 del 17 dicembre 2009

Di iniziativa della Giunta regionale:

Deliberazione n. 971 del 16 dicembre 2009

Oggetto:

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



Data 17 DIC. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Prot. n. 266450

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
00163 R O M A

e, p.c. Dipartimento Economico e
Occupazionale
Direzione Regionale
Economia e Finanza
Area Bilancio
S E D E

Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Affari
Giuridici e Legislativi
S E D E


Oggetto: Trasmissione DGR 971/2009 recante proposta di
legge regionale.

Per il seguito di competenza, si trasmette la
deliberazione della Giunta Regionale indicata in oggetto.

DGR n. 971 del 16 dicembre 2009.

Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario
2010".

Dr. Paolo Iaconis





GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/12/2009

=====

ADDI' 16/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DALIA - DI STEFANO - MANCINI - MARUCCIO - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 971

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010".

PROPOSTA DI LEGGE
 Ed è formalmente ricevibile
 assegnata alla Commissione.....^{6^a} + tutte
 Roma.....¹⁷⁻¹²⁻²⁰⁰⁹
 D'ordine del Presidente
 Direttore del Servizio (Aula ad interim
 Dott. Onorato Orticello)



971 16 DIC. 2009 *RM*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'articolo 58, punto 3 dello Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, predisposto dall'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

TENUTO CONTO che è stata esperita la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010" composta da n. 7 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione. > 9 *RM*

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 971

DEL 16 DIC. 2009

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

Relazione alla proposta di legge

“Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010”

Con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 201 del 29 ottobre 2009 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale a causa delle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta Regionale, che a loro volta hanno comportato le dimissioni della Giunta ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Regionale.

Fino all'insediamento della nuova Amministrazione l'attività della Giunta e del Consiglio è circoscritta alla ordinaria amministrazione. La giurisprudenza ha affrontato la problematica in oggetto soprattutto con riferimento al regime di prorogatio e ha sottolineato che vanno certamente configurati, quali meri atti di ordinaria amministrazione, gli atti di "doverosa esecuzione" di precedenti provvedimenti - legislativi, amministrativi o giudiziari, mentre sono esclusi da tale definizione gli atti caratterizzati da "particolare delicatezza", da "ampio margine di discrezionalità" e da un contenuto "fortemente fiduciario" (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, 3 giugno 2005, n. 3023).

La nozione di ordinaria amministrazione in senso generale è da ricondurre a tutte quelle attività che sono indispensabili al mantenimento del bene amministrato. Nel caso di specie, nulla disciplinando lo Statuto Regionale (la disciplina della prorogatio degli organi regionali è una riserva statutaria e non può essere affrontata con legge ordinaria, cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.196/2003 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle leggi delle regioni Calabria e Abruzzo che avevano normato tale fattispecie), per definire cosa è ordinaria amministrazione ci si può riferire ai principi generali i quali in buona sostanza prevedono che gli organi che circoscrivono la propria attività all'ordinaria amministrazione devono astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici i quali pertanto sono rinviati alla gestione della successiva amministrazione.

IL VICE PRESIDENTE
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Tel. 06.51684110-9 Fax 06.51684245 assbfiancio@regione.lazio.it

Esterino Montino

hici



Regione Lazio

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

Nella fattispecie di competenza, la Giunta deve comunque approvare una proposta di legge di bilancio, quale atto obbligatorio per garantire la continuità amministrativa, in un tempo utile per consentire al Consiglio di scegliere se approvare il bilancio o l'esercizio provvisorio (art. 29 l.r. n. 25/2001). Se la Giunta non approvasse il bilancio, il Consiglio non sarebbe in grado di approvare neanche l'esercizio provvisorio e questo comporterebbe problemi di operatività a partire dal 1 gennaio 2010. La legge di contabilità regionale non prevede infatti la possibilità di approvazione della legge inerente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio relativo all'anno precedente, ma soltanto a seguito di un nuovo bilancio approvato dalla Giunta.


In conclusione la Giunta è tenuta alla approvazione del bilancio 2010, sia nell'ipotesi che il Consiglio decida di approvare la legge di bilancio, sia nell'ipotesi che il Consiglio approvi l'esercizio provvisorio.

Diversa è la posizione del Consiglio. Se il Consiglio decide di approvare il bilancio e lo fa entro il 31 dicembre garantisce la continuità amministrativa senza la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio. Nel caso in cui il Consiglio, su proposta della Giunta, dovesse approvare l'esercizio provvisorio, la legge di contabilità prevede che quest'ultimo può essere autorizzato per un periodo non superiore a 3 mesi (31 marzo) e, conseguentemente, entro il 31 marzo dovrebbe approvare il bilancio 2010.

In mancanza del bilancio definitivo approvato, dal 1° aprile gli atti delle strutture regionali sarebbero posti in essere senza il potere autorizzatorio di spesa che deriva proprio dalla esecutività del bilancio. Quest'ultima eventualità appare realistica se consideriamo che, per la tempistica delle prossime elezioni (previste per la fine di marzo), sembrerebbe impossibile che entro il 31 marzo la nuova amministrazione approvi il bilancio 2010, con conseguenti gravi ripercussioni sulla operatività della macchina regionale. Ricordiamo a tale proposito, quanto già capitato in passato alla Regione Puglia e alla Regione Calabria le quali, approvando i loro bilanci oltre il limite massimo consentito per l'esercizio provvisorio, hanno subito molteplici accertamenti da parte della Corte dei Conti sui singoli atti approvati dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio. Alla luce di quanto poc'anzi esposto, dunque, la legge di bilancio è da

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma
Tel. 06.51686118-9 Fax 06.51684245 assbj@ancio@regione.lazio.it

IL VICE PRESIDENTE
Esterio Montino



l'ici



Regione Lazio


ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

considerarsi un atto obbligatorio per garantire la continuità amministrativa. La valutazione da parte del Consiglio è riferita alla decisione circa la data di approvazione: entro il 31 dicembre, ovvero entro il 31 marzo, dopo un periodo di esercizio provvisorio.

Per quanto concerne il processo di formazione e il contenuto della legge di bilancio in regime di ordinaria amministrazione si sottolinea quanto segue:

1. la legge di bilancio, per quel che concerne gli investimenti, si caratterizza come un documento prevalentemente tecnico e dunque non ne contiene di nuovi, prevedendo solo quegli investimenti già impegnati nel bilancio pluriennale nel corso del 2009, o comunque previsti da programmi già approvati dalla Giunta Regionale e/o comunicati formalmente a terzi (intese, Protocolli, Accordi) inducendoli a porre in essere attività.
2. Per quel che concerne invece la spesa corrente è stato fatto riferimento:
 - all'elenco 1 allegato al bilancio denominato "spese obbligatorie" (personale, mutui, spese per liti e arbitraggi, risarcimento danni, utenze, carburanti, fitti passivi ecc...);
 - alla garanzia dei diritti soggettivi di cui alle spese per sanità, sociale, trasporto, emergenza abitativa;
 - alle spese già impegnate o deliberate e comunicate a terzi nel corso del 2009;
 - per ogni altra spesa che si è ritenuto di inserire è stata preventivamente valutata, caso per caso, la conseguenza del mancato stanziamento nel bilancio di previsione e verificato, altresì, l'ipotesi in cui, invece, lo stanziamento fosse appostato in sede di assestamento di bilancio nel corso della nuova legislatura. In linea di massima, per garantire i livelli di funzionamento istituzionale propri della Regione Lazio, nel quadro delle funzioni trasferite e/o delegate dallo Stato e a sua volta, agli Enti Locali, sono stati appostati gli stanziamenti dell'anno 2009 in libera disponibilità ancorché ridotti del 50 per cento.
 - in linea con quanto sopra riportato sono state ridotte significativamente le spese particolarmente "discrezionali" tra le quali quelle relative alla promozione, all'immagine, alle consulenze, studi e ricerche, etc.



l'ici



Regione Lazio

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

In questo quadro, la legge finanziaria, si limita a soli 2 articoli tecnici ed all'entrata in vigore, ai sensi della legge di contabilità regionale e, coerentemente, anche nella legge di bilancio sono presenti i soli articoli tecnici nonché la copertura del disavanzo sanitario 2009 ai sensi del Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, quale esecuzione della necessità di copertura con risorse proprie del disavanzo sanitario, entro il 31/12/2009, ai sensi dell'art 13 dell'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la Salute 2010-12.

Tale impostazione è stata verificata con gli uffici della RGS ed è coerente con le indicazioni del Ministero per gli Affari Regionali.

In conclusione, quindi, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 25/2001, il bilancio annuale di previsione regionale rappresenta "la base per la gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente", la cui adozione, pertanto, secondo una formulazione tecnica e nel rispetto dell'attuale situazione per cui è consentito circoscrivere la propria attività all'ordinaria amministrazione, ha il preciso scopo di garantire il funzionamento istituzionale dell'ente Regione.


Nello specifico, la proposta di legge di bilancio previsionale per il 2010 consta di otto articoli tecnici (più l'entrata in vigore) nei quali sono riportati i dati relativi all'ammontare complessivo delle entrate e delle uscite, che per il 2010 sono in termini di competenza pari ad euro 25.844.430.240,55; il dato relativo al disavanzo stimato in euro 2.753.362.341,18 in diminuzione rispetto a quanto stabilito per lo scorso esercizio finanziario 2009, nonché il dato relativo alla possibilità di contrazione di mutui, pari ad euro 4.236.134.317,92 anch'esso in diminuzione rispetto all'esercizio finanziario 2009. Oltre all'approvazione di specifici allegati facenti parte del bilancio, inoltre, gli articoli successivi al quarto costituiscono un richiamo a disposizioni contenute in precedenti leggi di bilancio.

E' stato inserito, come sopra riportato, un articolo nel quale, a seguito delle risultanze e delle stime derivanti dal Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, si è proceduto alla copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2008 attraverso una rimodulazione delle risorse disponibili, tenuto conto delle nuove disponibilità FAS di cui al Nuovo Patto della Salute del 23 ottobre 2009, ed alla copertura del disavanzo sanitario 2009 attraverso l'utilizzazione delle risorse

IL VICE PRESIDENTE

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Tel. 06.51684245 Fax 06.51684245 assbilancio@regione.lazio.it

Esterino Montino



nia



Regione Lazio

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIPAZIONE

L'Assessore

derivanti dalla fiscalità, dal fondo di "accompagnamento" di cui al Piano di Rientro e dall'istituzione di due nuovi capitoli di spesa.

Infine con l'art. 8 si recepisce quanto indicato nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove è necessario allegare alla legge di bilancio l'elenco di beni immobili, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge di assestamento 2009 (art. 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35) e la nota informativa concernente gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Luigi Neri



Via Rosa Ramondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
Tel. 06.51686118-9 Fax 06.51684245 assbilancio@regione.lazio.it

IL VICE PRESIDENTE
Esterno Molino

ALLEG. alla DELIB. N. 971 *DR*
DEL 16 DIC. 2009

**“Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l’esercizio finanziario 2010”**

**Art. 1
(Disposizioni in materia di entrate)**

- 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.844.430.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.705.634.021,45 in termini di cassa.
- 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2010, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

**Art. 2
(Disposizioni in materia di spesa)**

- 1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.844.430.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.705.634.021,45 in termini di cassa.
- 2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2010, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
- 3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010.

**Art. 3
(Approvazione del bilancio pluriennale)**

- 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2010-2012.

IL PRESENTE DOCUMENTO SI COMPONE DI N° 676 PAGINE.



Esterino Montano
IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montano



Art. 4

(Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
- b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
- d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
- e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2010 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di Euro 1.482.771.976,74 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2010 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di Euro 2.753.362.341,18 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi;
- f) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata.

2. I mutui di cui al comma 1, lettera e), per il complessivo ammontare di Euro 4.236.134.317,92 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di trenta anni.

3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009).

4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera e), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.



Estefino Montino
IL PRESIDENTE



Art. 5

(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con Delibera della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

Art. 6

(Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità)

1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2010, le seguenti disposizioni normative:

- a) nell'ambito dell'emissione dei prestiti obbligazionari ed in relazione all'autorizzazione concessa all'amministrazione regionale a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 32/2008, tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all'estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia;
- b) nell'ambito dei residui perenti relativi al consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37, comma 2 della l.r. 25/2001, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 32/2008;
- c) nell'ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, l'autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 8 della l.r. 32/2008 e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2010, l'autorizzazione concessa alla Direzione Regionale Economia e Finanza di cui all'art. 9 della medesima legge;
- d) nell'ambito delle iscrizioni relative ai trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali nonché delle attività finanziate nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992) e le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997.



IL VICE PRESIDENTE
Esterino Montino



n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997) e successive modifiche.

Art. 7

(Copertura disavanzi sanitari 2008 e 2009)

1. La copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2008 pari ad euro 1.702.075.920,63 mediante l'utilizzazione delle risorse regionali per euro 338 milioni, delle risorse derivanti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 796 lett. b), della legge n. 296/2006 per euro 320.996.276,00 e delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per euro 1.043.079.644,63, è rimodulata, a seguito delle risultanze del Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, nel modo seguente:

- a) utilizzazione delle risorse FAS, nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Patto della Salute del 23 ottobre 2009, per un importo pari ad euro 449.659.973,45;
- b) utilizzazione delle risorse derivanti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 796 lett. b), della legge n. 296/2006 per un importo pari ad euro 320.996.276,00;
- c) utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, per importo pari ad euro 921.588.644,63;
- d) utilizzazione delle risorse regionali per un importo pari ad euro 9.831.026,55.

2. La copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2009 pari ad euro 1.441 milioni, rideterminato in euro 1.418,3 milioni a fronte della copertura pari ad euro 22,7 milioni relativa al Fondo socio-sanitario di cui al capitolo H41584, a seguito delle stime risultanti dal Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, è la seguente:

- a) Euro 797.478.000,00 derivanti dall'utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004;
- b) Euro 264.349.874,00 derivanti al Fondo di cui all'art. 1, comma 796 lett. b), della legge n. 296/2006;
- c) Euro 328.168.973,45, quali economie derivanti dalla rimodulazione delle risorse di cui al comma 1, a valere sul capitolo di nuova istituzione H31608 denominato "Copertura disavanzi sanitari 2009";
- d) Euro 28.303.152,55 a valere sul capitolo di nuova istituzione H31610 denominato "Risorse destinate ai ripiani del debito sanitario".

3. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse FAS 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE n. 1/2009, per la copertura del disavanzo sanitario 2008 e pregressi la Giunta Regionale è autorizzata a presentare al Consiglio Regionale una proposta di riformulazione, in termini di mantenimento degli obiettivi, concentrazione delle risorse e coerenza con i principi della Delibera CIPE n. 1/2009 e ai sensi quanto previsto al comma 1, del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16 luglio 2008, n. 50 .



IL VICEPRESIDENTE
Esterino Montino



Art. 8

(Allegati al bilancio ai sensi dell'art. 58, comma 1 e dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. In ottemperanza con quanto stabilito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono allegati alla presente legge, rispettivamente:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma 1 e dell'art. 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Lazio), l'elenco di beni immobili di seguito denominato "Allegato 1";
- b) ai sensi dell'articolo 62, comma 8, la nota informativa, di seguito denominata "Allegato 2", nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata."

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

